

Filologia

Antica e Moderna

n.s. VI, 1
(XXXIV, 57)
2024

faem

RUBETTINO

Filologia

Antica e Moderna

n.s. VI, 1
(XXXIV, 57)

2024

RUBZETTINO

DIRETTORI

GIULIO FERRONI, RAFFAELE PERRELLI, GIOVANNI POLARA

DIRETTORE RESPONSABILE

NUCCIO ORDINE

REDATTORE EDITORIALE

FRANCESCO IUSI

COMITATO SCIENTIFICO

Giancarlo Abbamonte (Università di Napoli – Federico II), Mariella Bonvicini (Università di Parma), Claudio Buongiovanni (Università della Campania – Luigi Vanvitelli), Mirko Casagrande (Università della Calabria), Chiara Cassiani (Università della Calabria), Irma Ciccarelli (Università di Bari – Aldo Moro), Benedetto Clausi (Università della Calabria), Silvia Condorelli (Università di Napoli – Federico II), Franca Ela Consolino (Università dell’Aquila), Roberto Dainotto (Duke University), Arturo De Vivo (Università di Napoli – Federico II), Paolo Desogus (Sorbonne Université), Rosalba Dimundo (Università di Bari – Aldo Moro), Stefano Ercolino (Università di Venezia – Ca’ Foscari), Maria Cristina Figorilli (Università della Calabria), Adelaide Fongoni (Università della Calabria), John Freccero (New York University), Margherita Ganeri (Università della Calabria), Marco Gatto (Università della Calabria), Yves Hersant (École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris), Giovanni Laudizi (Università del Salento), Romano Luperini (Università di Siena), Grazia Maria Masselli (Università di Foggia), Paolo Mastandrea (Università di Venezia – Ca’ Foscari), Fabio Moliterni (Università del Salento), Laurent Pernot (Université de Strasbourg), Orazio Portuese (Università di Catania), Chiara Renda (Università di Napoli – Federico II), Alessandra Romeo (Università della Calabria), Amneris Roselli (Istituto Orientale di Napoli), Stefania Santelia (Università di Bari – Aldo Moro), Niccolò Scaffai (Università di Siena), Alden Smith (Baylor University – Texas), Marisa Squillante (Università di Napoli – Federico II), Maria Alejandra Vitale (Universidad de Buenos Aires), Stefania Voce (Università di Parma), Heinrich von Staden (Princeton University), Winfried Wehle (Eichstätt Universität), Bernhard Zimmermann (Albert-Ludwigs-Universität – Freiburg im Breisgau)

COMITATO DI REDAZIONE

Francesca Biondi, Emanuela De Luca, Enrico De Luca, Fabrizio Feraco, Ornella Fuoco, Carmela Laudani, Giuseppe Lo Castro, Piergiuseppe Pandolfo, Federica Sconza

«FILOLOGIA ANTICA E MODERNA» è una rivista scientifica *double blind peer-reviewed*

I contributi proposti per la valutazione (articolo, saggio, recensione) redatti in forma definitiva secondo le norme indicate sul sito web www.filologiaanticaemoderna.unical.it, devono essere inviati in formato elettronico all’indirizzo redazione.faem@unical.it.

I libri e le riviste per scambio e recensione devono essere inviati al Comitato di Redazione di «Filologia Antica e Moderna» presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Università della Calabria, 87030 Arcavacata di Rende (Cosenza)

Per l’acquisto di un numero o l’abbonamento (due numeri all’anno, € 40,00) rivolgersi a: Rubbettino Editore - Viale Rosario Rubbettino, 10 - 88049 Soveria Mannelli (CZ)

Pubblicato con il contributo finanziario del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria.

Tutti i contributi sono gratuitamente disponibili sul sito [<http://www.filologiaanticaemoderna.unical.it/>] trascorsi tre mesi dalla pubblicazione.

Registrazione Tribunale di Cosenza N. 517 del 21/4/1992

ISSN 1123-4059

FILOLOGIA ANTICA E MODERNA
N.S. VI, 1 (XXXIV, 57), 2024

Articoli

- 7 **Yole Deborah Bianco**
Il confine del Cristo di Levi. Sconfinamenti a Sud di ogni margine
- 23 **Sabrina Caiola**
Simbologie della soglia nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni: Renzo tra Porta Orientale e Porta Nuova
- 39 **Giacomo Carmagnini**
Adattare la propria veste: gli 'universalismi locali' del costituzionalismo rivoluzionario
- 53 **Maria Cristina Caruso**
Immagini del futuro nella letteratura del Caribe Ispano degli anni 2000
- 69 **Mariafrancesca Cozzolino**
La memoria della clades Gallica e il paradigma dell'incendio opportuno
- 85 **Dalila D'Alfonso**
'Sprezzature catulliane': lettura dei carmina 6, 10, 39
- 99 **Emanuela De Luca**
Una nota a Tib. 1, 6, 10
- 103 **Adelaide Fongoni**
La poetica di Teleste di Selinunte fra tradizione e innovazione
- 133 **Antonio Martina**
L'eredità classica nella Grecia Salentina
- 215 **Biancamaria Masutti**
Onorio oltre il Rubicone: un antico confine nella poesia di Claudiano
- 233 **Luca Palombo**
La scelta dell'ausiliare dei verbi servili con l'infinito essere: tra norma e uso

- Anastasia Parise**
241 *The Paratext and the Translatress: Aphra Behn against Stereotypes of Genre and Gender*
- Domenico Passarelli**
259 *Il rumore che fanno i mostri: identità liminali, lessico dei suoni e strategie antropopietiche nel libro nono dell'Odissea*
- Andrea Saputo**
269 *Il PCI, i confini e i limiti di una "questione morale": la relazione taciuta tra Togliatti e Iotti*
- Federica Sconza**
279 *L'epitafio negato: memorie saffiche e altre osservazioni su Prop. 2, 11*

Giacomo Carmagnini

Adattare la propria veste: gli ‘universalismi locali’ del costituzionalismo rivoluzionario

Art. 3. Dans le cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir, d’un droit à conserver par la force des armes, le pouvoir exécutif sera tenu d’en donner, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, d’en faire connaître les causes et les motifs; et si le Corps législatif est en vacances, il se rassemblera sur-le-champ.

Art. 4. Si le Corps législatif juge que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres, ou de quelqu’autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse-nation; *l’Assemblée nationale déclarant, à cet effet, que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et qu’elle n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple*¹.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione costituzionale del diritto di guerra e di pace, così si esprimeva, il 22 maggio 1790, l’Assemblea Nazionale Costituente. Emanando il decreto che sarebbe passato alla storia come la *Déclaration de paix au monde*, i rappresentanti francesi intendevano offrire alla platea internazionale una prova tangibile della radicale cesura storica rispetto alla modalità di gestire la politica estera

¹ *Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises*, inauguré par M. J. Mavidal et M. E. Laurent, Paris, P. Dupont, première série, 1883, t. XV, p. 662, corsivo nostro.

propria delle potenze di Antico regime². Non si trattava soltanto del ripudio ufficiale dello spettro bellico come strumento diplomatico; dietro all'epocale proclamazione dell'Assemblea stava il principio dell'appartenenza universale al genere umano che, componendosi di un tesoro di diritti naturali condivisi a prescindere dalla latitudine geografica e dai regimi politici, annullava di fatto ogni confine intrinseco tra i diversi popoli³.

I mesi successivi e l'aggravarsi della situazione internazionale avrebbero messo a dura prova il principio pacifista dei patrioti francesi⁴. Con le manovre sempre più minacciose dei nemici interni ed esterni della Rivoluzione, la guerra tornò ben presto al centro della discussione parlamentare, scatenando uno dei dibattiti più appassionanti e significativi dell'intero Decennio rivoluzionario. È passato alla storia soprattutto il durissimo confronto che oppose Brissot – leader girondino partigiano dell'impegno bellico – a Robespierre, che invece avrebbe tentato fino all'ultimo di scongiurare uno scenario di cui presentiva già le terribili derive⁵. Per il primo, la possibile mobilitazione della *Grande Nation* rappresentava l'unico mezzo per riconquistare un ruolo apicale sullo scenario

² Offrire qui una panoramica degli studi sulla Rivoluzione costituirebbe un esercizio proibitivo. Sugli albori rivoluzionari si può consultare utilmente l'ormai classico: T. Tackett, *In nome del popolo sovrano. Alle origini della Rivoluzione francese* (ed. or. 1996), Roma, Carocci, 2000. Gli studi più recenti si sono caratterizzati per una spiccata apertura ad uno scenario analitico di tipo transnazionale e atlantico. Si veda in tal senso almeno A. De Francesco, *Repubbliche Atlantiche. Una storia globale delle pratiche rivoluzionarie, 1776-1804*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2022. Sul legame tra l'età rivoluzionaria e la successiva età napoleonica rimane fondamentale L. Mascilli Migliorini, *Napoleone*, Roma, Salerno Editrice, 2001. Per una ricca panoramica della lunga e tormentata parabola della storiografia sulla Rivoluzione, si veda A. De Francesco, *Tutti i volti di Marianna. Una storia delle storie della Rivoluzione francese*, Milano, Donzelli, 2019.

³ La questione dei confini e dei margini nella storia francese può essere affrontata secondo diversi approcci e metodologie. Utile in tal senso la messa a punto generale del tema che si trova in D. Goeury, *Une géohistoire des marges*, in R. Woessner (dir.), *La France des marges*, Neuilly, Atlande, 2016, pp. 59-75.

⁴ Il difficile equilibrio tra esigenze nazionali e afflato internazionale è ben descritto da M. Belissa, *Fraternité universelle et intérêt national (1713-1795). Les cosmopolitiques du droit des gens*, Paris, Éditions Kimé, 1998 e Id., *Repenser l'ordre européen (1795-1802). De la société des nations aux droits des nations*, Paris, Éditions Kimé, 2006.

⁵ Sui profondi legami tra il pensiero del leader giacobino e la variabile bellica, si veda T. Poirot, *Robespierre et la guerre, une question posée dès 1789?*, «Annales Historique de la Révolution Française» [d'ora in poi «AHRF»], nr. 371 (1), 2013, pp. 115-135.

internazionale e, soprattutto, per acquisire il rispetto e il riconoscimento delle altre nazioni europee.

L'Europe connaît la ferme résolution déclarée par la France de ne plus entreprendre aucune conquête, de ne point troubler les gouvernements voisins; mais la France a droit d'exiger d'eux un semblable retour; elle a droit de leur dire: nous respectons votre paix, votre Constitution; respectez la nôtre; ne donnez plus d'asile aux mécontents; ne vous associez plus à leurs projets sanguinaires; déclarez-nous que vous ne vous y associez pas; ou si vous préférez à l'amitié d'une grande nation vos rapports avec quelques brigands, attendez-vous à des vengeance: la vengeance d'un peuple libre est lente, mais elle frappe sûrement⁶.

Brissot non ignorava certo la palese contraddizione tra la possibile campagna militare e il diritto delle genti, consacrato dalla Dichiarazione di pace al mondo appena un anno prima; tuttavia, il deputato girondino sembrava ritenere tutto ciò un inconveniente tutto sommato accettabile se fosse servito a dotare la Francia di una solida e stabile collocazione internazionale. Chi, invece, non intendeva scendere a patti sul piano dei principi era Robespierre, che tra la fine del 1791 e l'aprile del 1792 avrebbe dato vita, dai banchi del club dei Giacobini, ad un'energica e veemente campagna antibellicista, capace di anticipare molti dei nodi ideologici su cui si sarebbe giocata la futura politica estera francese:

La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique, est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger, pour lui faire adopter ses loix et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armés: et le premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est de les repousser comme des ennemis⁷.

⁶ L'intervento da cui è tratto il passo citato risale al 20 octobre 1791. Cfr. *Archives Parlementaires...* cit., première série, t. XXXIV, p. 316.

⁷ *Discours de Maximilien Robespierre sur la guerre*, prononcé à la Société des Amis de la Constitution, le 2 janvier 1792, l'an quatrième de la Révolution, in *Œuvres complètes de Maximilien Robespierre*, sous la direction de la Société des Études Robespierristes, Paris, E. Leroux, 1910-1967, t. VIII, p. 81.

Almeno nel breve periodo, la coraggiosa opposizione robespierriana si sarebbe tradotta in un completo fallimento: l'Assemblea avrebbe infatti premiato le posizioni brissottine dichiarando ufficialmente guerra a Francesco II d'Asburgo, «roi de Bohême et Hongrie», il 20 aprile 1792. Inoltre, ad ulteriore frustrazione degli intenti di Robespierre, il conflitto si sarebbe ben presto trasformato proprio in quel pellegrinaggio armato tanto temuto dall'Incorruttibile, condotto da politici e generali che pretendevano di espandere i principi rivoluzionari sulla punta delle baionette.

Parallelamente allo scoppio delle ostilità, si svilupparono i tentativi di trovare una legittimazione teorica ad una guerra che sembrava ledere i più cruciali principi rivoluzionari. Di qui la celebre formula coniata da Nicolas de Chamfort, «guerres au châteaux, paix aux chaumières», che intendeva sostenere lo sforzo bellico contro i re salvando il principio della fratellanza tra i popoli. Lo slogan di Chamfort sarebbe stato ripreso da Pierre-Joseph Cambon, che nel suo intervento del 15 dicembre 1792 ne avrebbe fatto l'asse ideologico del progetto di decreto presentato a nome dei comitati diplomatico, delle finanze e della guerra. Il piano in questione si chiudeva con un'evocativa *Proclamation* rivolta ad ogni altro popolo del mondo:

Frères et amis, Nous avons conquis la liberté et nous la maintiendrons: nous offrons de vous faire jouir de ce bien inestimable, qui vous a toujours appartenu, et que vos oppresseurs n'ont pu vous ravir sans crime. Nous avons chassé vos tyrans; montrez-vous hommes libres, et nous vous garantirons de leur vengeance, de leurs projets et de leur retour [...]: vous êtes dès ce moment, frères et amis, tous citoyens, tous égaux en droits, et tous appelés également à gouverner, à servir et à défendre votre patrie»⁸.

Ma, soprattutto, era ancora dalla ricerca di conciliare sforzo bellico e afflato universalistico che veniva modellato quel concetto di *frontières naturelles* (rappresentate dai Pirenei, dalle Alpi, dal Reno e dall'Oceano)⁹

⁸ *Archives parlementaires*... cit., première série, t. LV, p. 73.

⁹ Sulla genesi e lo sviluppo della *question du Rhin*, cfr. P. Sagnac, *Le Rhin français pendant la Révolution et l'Empire*, Paris, Félix Alcan, 1917 e il più recente J. Smets, *Le Rhin, frontière naturelle de la France. Genèse d'une idée à l'époque révolutionnaire, 1789-1799*, «AHRF», nr. 314 (4), 1998, pp. 675-698. Sul concetto di frontiere naturali e sul peso di questa nozione

che avrebbe presto monopolizzato la retorica bellica, conducendo alla graduale riscoperta di una forma di proto-nazionalismo evidentemente incompatibile con ogni progetto internazionalista¹⁰.

L'emblematico argomento dei confini naturali sarebbe stato portato alla ribalta da Georges Jacques Danton, che proprio muovendo da esso nella seduta della Convenzione del 31 gennaio 1793 si esprimeva a favore dell'annessione del Belgio: «Je dis que c'est en vain qu'on veut faire craindre de donner trop d'étendue à la République. Ses limites sont marquées par la nature. Nous les attendrons toutes des quatre points de l'horizon; du côté du Rhin, du côté de l'Océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République, et nulle puissance humaine ne pourra nous empêcher de les étendre»¹¹.

Con l'espansione delle armate rivoluzionarie al di là del Reno, neppure il mito dei confini naturali risultava però più sufficiente. Ancora una volta, il problema della Francia rivoluzionaria diveniva quello di giustificare di fronte alle altre potenze e, ancora di più, dinanzi a se stessa, un allargamento territoriale che assumeva le sembianze dell'antica e vituperata guerra di conquista. È all'interno di questa ricerca di un principio identitario per la conduzione della politica estera che trova la sua origine la fondazione di varie repubbliche formalmente libere, ma legate alla Francia da un'influenza spesso soffocante. Le conquiste della Repubblica delle Sette Province Unite nel 1795 e, tra il 1796 e il 1798, quella della Confederazione Elvetica e di gran parte della Penisola italiana vennero così presentate come altrettante guerre di liberazione, intraprese per affrancare i popoli dalle diverse forme di dispotismo che li opprimevano¹².

nella parabola storica della Francia rivoluzionaria, si veda il classico di A. Sorel, *L'Europe et la Révolution française*, deuxième édition, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 8 voll., 1887-1904.

¹⁰ Non sorprende, pertanto, constatare l'insuccesso dell'avveniristica proposta presentata il 21 aprile 1792 alla Convenzione da Anacharsis Cloots – che pure aveva avuto un ruolo decisivo nel dare forma al concetto di frontiere naturali – all'interno del Saggio dal titolo evocativo di *La République Universelle, ou Adresse aux tyrannicides*, in cui il deputato auspicava un'unione universale tra popoli liberi e sovrani.

¹¹ *Archives Parlementaires...* cit., première série, t. LVII, p. 102.

¹² L'esperienza e il senso globale delle repubbliche sorelle non solo per la storia francese, ma per quella europea, è al centro di un dibattito piuttosto ampio di cui conviene dare solo alcuni riferimenti essenziali: S. Wahnich, *Les républiques-sœurs, débat théorique et réalité*

Con la creazione di questi regimi repubblicani emerse precocemente la necessità di adattare la legislazione francese agli specifici contesti locali. Il riferimento fondamentale e il punto di partenza rimaneva il modello parigino, ma allo stesso tempo, per renderlo efficace in scenari diversi, diveniva imprescindibile calarlo e rielaborarlo nelle diverse realtà rigenerate. È proprio all'interno di questo nascente processo d'ibridazione costituzionale, giocato sul difficile equilibrio tra principi generali e disposizioni locali, che la figura di Pierre Claude François Daunou (1761-1840), politico ed erudito francese, si sarebbe ritagliata un ruolo assolutamente centrale, benché presto quasi del tutto dimenticato.

Siamo di fronte ad una biografia particolarmente complessa, non priva di apparenti contraddizioni e di sorprendenti riallineamenti: ex sacerdote oratoriano, Daunou aveva appoggiato la Rivoluzione fin dai suoi esordi, per poi inaugurare la sua carriera pubblica con l'elezione alla Convenzione nel settembre 1792. Imprigionato sotto il Terrore per aver firmato le Proteste contro le epurazioni dell'Assemblea conseguenti alle *journalées* del 31 maggio e del 2 giugno, una volta libero Daunou sarebbe divenuto il principale autore della Costituzione francese dell'anno III. Dopo aver ricoperto molti ruoli apicali durante il regime direttoriale, avrebbe scelto di non partecipare in prima persona agli eventi del 18 *brumaire* e, anche per questo, avrebbe vissuto tra rancori e momentanei riavvicinamenti la lunga età napoleonica. Tra i molti motivi d'interesse che connotano la parabola storica del personaggio, ci limitiamo qui ad evidenziare il suo influsso pervasivo nel processo di costituzionalizzazione delle diverse repubbliche sorelle. Prima di guidare la commissione legislativa inviata dal Direttorio a Roma alla fine di gennaio 1798 per dotare la giovane repubblica di una costituzione, Daunou aveva partecipato attivamente al tormentato parto costituzionale batavo stendendo un apposito piano oggi

historique, conquêtes et reconquêtes d'identité républicaine, «AHRF», nr. 296 (2), 1994, pp. 165-177; J. -L. Harouel, *Les Républiques sœurs*, Paris, Presses Universitaires de France, 1997; M. Vovelle, *Les Républiques-sœurs sous le regard de la Grande Nation, 1795-1803*, Paris, L'Harmattan, 2000; *Repubbliche Sorelle*, Atti del Convegno internazionale, Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, vol. 57, Koninklijke Van Gorcum, 2002; P. Serna (sous la direction de), *Républiques soeurs: le Directoire et la Révolution atlantique*, Actes du colloque de Paris, 25 et 26 janvier 2008, Rennes, Presses Universitaires De Rennes, 2009; I. Oddens-M. Rutjes-E. Jacobs, *The Political Culture of the Sister Republics, 1794-1806: France, the Netherlands, Switzerland, and Italy*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2015.

conservato alle *Archives Nationales*. Non solo. La sua fama di insigne costituzionalista, capace d'insidiare il primato di Sieyès, aveva portato il tribuno di Basilea Pierre Ochs – delegato dal Direttorio a comporre la Carta costituzionale della Repubblica Elvetica – a richiedere i suoi lumi nel difficile compito che era chiamato ad assolvere. Infine, di ritorno da Roma per rispondere all'ennesima elezione al Consiglio dei Cinquecento, l'irrequieto oratoriano avrebbe finito per condizionare Claude-Joseph Trouvé, ambasciatore francese presso la Repubblica Cisalpina, nell'organizzazione del colpo di stato che alla fine di agosto 1798 avrebbe portato ad un nuovo documento fondamentale¹³.

In ognuno di questi contesti, il principale problema che si trovò ad affrontare Daunou fu quello di adeguare un modello politico concepito come universale a delle realtà e a dei confini storico-politici concreti. Al di là dei contenuti e delle specificità dei diversi testi costituzionali a cui prese parte – solo apparentemente sovrapponibili –, in questa sede conviene interrogarsi sull'operazione preliminare sottesa alle singole composizioni.

Daunou, in effetti, non aveva atteso gli anni direttoriali per riflettere sulla tormentata conciliazione di universale e particolare. Rispondendo, nel 1787, al concorso bandito dall'Accademia di Berlino sulla natura e sui limiti dell'autorità genitoriale, l'oratoriano, alla vigilia della Rivoluzione, era già stato in grado di fissare alcuni punti essenziali, capaci di dirigere la difficile mediazione. Lasciando trasparire il peso dell'autorità di Montesquieu nella propria riflessione, l'oratoriano si era mostrato

¹³ Per il caso romano, si veda F. Sofia, *Antico e moderno nel costituzionalismo di P. C. F. Daunou, commissario civile a Roma*, «Clio: rivista trimestrale di studi storici», vol. XXXIII (1), 1997, pp. 41-58. Oltre al saggio citato, non esistono riferimenti puntuali all'azione di Daunou nei diversi contesti europei interessati dall'espansione della Francia rivoluzionaria. A fini meramente orientativi, è opportuno rimandare agli studi classici sulle singole repubbliche sorelle, tra cui: M. Formica, *La città e la Rivoluzione. Roma 1798-1799*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994; V. E. Giuntella, *La Giacobina Repubblica Romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, estratto dall'Archivio della Società Romana di Storia Patria, vol. LXXIII (1950), Roma, Società romana di Storia Patria, 1953; A. Jourdan, *La Révolution batave. Entre la France et l'Amérique (1795-1806)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008; A. Rufer, *La Suisse et la Révolution Française*, Paris, Société des Études robespierristes, 1973; C. Zaghi, *Il Direttorio francese e la Repubblica Cisalpina*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1992.

consapevole del necessario e costante adattamento dei principi alle caratteristiche delle singole popolazioni: «Les lois civiles ne sont utiles qu'autant qu'elles sont sagement accommodées au caractère national et qu'elles ont des rapports exacts avec la forme de gouvernement que l'on a choisie»¹⁴. La ragion di stato, ovvero il criterio dell'utilità, che di per sé avrebbe spinto il legislatore a seguire in maniera assoluta i criteri di governo e di organizzazione sociale comandati dal generale assetto statale, non poteva e non doveva rappresentare l'unica bussola da seguire.

L'utile et le juste ne sont la même chose, si l'on appelle utile ce qui assure la conservation d'un gouvernement, quel qu'il soit. Voilà pourquoi vous demandez, Messieurs, jusqu'à quel point les lois peuvent étendre ou limiter l'autorité des parens. Vous voulez que le législateur respecte les lois naturelles, et que s'il ordonne ce qu'elles n'empêchent point, s'il interdit ce qu'elles ne commandent pas, il n'ose jamais prescrire ce qu'elles défendent, ni défendre ce dont elles sont un devoir. Autrement il faudroit dire que les lois primitives ne sont pas immuables, qu'elles dépendent de l'opinion et des pactes¹⁵.

Non una, ma due erano, pertanto, le norme fondamentali da bilanciare in ogni legislazione. Da una parte l'utile, che coincideva con ciò che comandava la precipua forma di stato per conservarsi; dall'altra il giusto, che tendeva invece ad agganciarsi ad un criterio presociale, anteriore ad ogni possibile forma di organizzazione storica.

Con la cesura dell'Ottantanove, il pensiero di Daunou si sarebbe dotato di un impianto politico ben preciso. È all'interno dell'ancoraggio della sua riflessione ad una precisa realtà storica che si situa un particolarissimo *pamphlet* risalente a luglio 1789: *Le contrat social des Français*. Sin dal titolo emergeva il doppio binario, universale e locale, che sorreggeva l'intero lavoro e che, non a caso, ne costituiva lo stesso *incipit*:

¹⁴ P. -C. -F. Daunou, *Autorité des parens sur les enfans*, in *Dissertations sur l'autorité paternelle dont la première a remporté le prix et les deux autres ont obtenu l'accessit dans l'Assemblée publique de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres*, Berlin, G. -J. Decker et fils, 1788, p. 49.

¹⁵ *Ibidem*.

On doit reconnaître dans toute Société Politique deux sortes de Lois constitutionnelles. Les unes sont de tous les tems et de tous les lieux, parce qu'elles dérivent de l'essence même des associations civiles; les autres dépendent des circonstances et admettent des variations: les premières dictées par la nature, se confondent avec les principes de la morale universelle et sont imprescriptibles comme eux: les secondes ne peuvent être justes que lorsqu'elles ne contredisent pas les premières¹⁶.

Benché, apparentemente, il *pamphlet* del 1789 sembrasse muoversi sugli stessi binari del Saggio accademico pubblicato l'anno precedente, la cesura che divideva le due impostazioni era enorme. *Le contrat social des Français* introduceva, per la prima volta, una riflessione che si dichiarava *specifica* per un singolo popolo, pensata per un'unica Nazione. La dimensione non era più quella teorica, di matrice montesquiana, impegnata nella descrizione *storica* delle caratteristiche comuni alle singole forme di stato; l'elaborazione di Daunou si muoveva già, ineluttabilmente, sul piano concreto della società presente.

Se delle leggi naturali cambiava la formalizzazione – trasformandosi da una sorta di monito coscienziale a specifiche norme positive –, le disposizioni particolari mutavano non solo la loro destinazione, ma persino la loro origine e i propri contenuti. Mentre, ancora un anno prima, queste ultime si modificavano in relazione ad astratte tipologie di stato studiate a tavolino, con l'opera del 1789 rientrava a pieno titolo la variabilità delle singole condizioni storiche e politiche. Nel novero delle leggi universali, valide in ogni società a prescindere dalla sua latitudine, troviamo così tre «droits sacrés»: la vita, la libertà e la proprietà dei propri beni. Questo patrimonio di chiara ascendenza lockiana costituiva, allo stesso tempo, il movente e il nocciolo duro di ogni società politica. Sempre all'interno della prospettiva generale, Daunou presentava poi i quattro pilastri che ogni organizzazione politica avrebbe dovuto conteggiare tra le proprie istituzioni: delle leggi; un potere che le eseguisse; delle forze armate per respingere eventuali attacchi e dei fondi pubblici per le spese comuni.

¹⁶ Daunou, *Le contrat social des Français*, [Paris], 1789, p. 1. Sul rapporto tra diritto naturale e pensiero politico e, in particolar modo, con quello repubblicano, si veda M. Belissa-Y. Bosc- F. Gauthier (sous la direction de), *Républicanismes et droit naturel. Des humanistes aux révolutions des droits de l'homme et du citoyen*, Actes du colloque tenu à l'Université Paris VII Denis Diderot en juin 2008, Paris, Éditions Kimé, 2009.

Coerentemente con il concetto di costituzione proposto – che coincideva con l’organizzazione e la distribuzione dei due poteri fondamentali dello stato – Daunou presentava due generi fondamentali di disposizioni circostanziali. Le prime, inerenti al potere legislativo, riguardavano il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, il numero di assemblee elementari e, infine, la possibilità di più gradi elettorali. Sull’altro versante, la suprema carica esecutiva si sarebbe potuta strutturare in senso monarchico o collegiale e avrebbe potuto esser conferita provvisoriamente o a vita. Infine, veniva lasciato dipendere dalle circostanze particolari il tipo di magistrature secondarie da istituire.

Tra il 1790 e il 1791, quasi preannunciando la sua entrata ufficiale nella vita pubblica, Daunou avrebbe avuto modo di aggiornare la sua teoria di mediazione tra generale e locale in una serie d’interventi usciti sul «Journal Encyclopédique», raccolti sotto il titolo di *Réflexions sur la constitution française*. Nel primo della serie, risalente al luglio 1790, l’oratoriano recuperava e rilanciava la divaricazione messa in luce dal Saggio per l’Accademia di Berlino proclamando chiaramente la sua preferenza per il criterio del giusto rispetto quello dell’utile:

Il est, par rapport à la constitution, deux manières de raisonner qui mènent à des résultats fort différens. La première est d’interroger les idées éternelles du juste et de l’injuste, et de ne jamais s’écarter de leurs réponses: la roideur de cette méthode ne plaît pas à tout le monde. La seconde est de calculer les inconvéniens et les avantages: elle produit un grand nombre de théories arbitraires qui se plient commodément aux intérêts et aux passions. Au moins l’usage de cette seconde méthode ne devrait commencer qu’où finit le domaine de la première: car il ne faut pas confondre le droit politique avec ce qu’on appelle communément la Politique: le droit politique n’est que l’application du droit naturel à l’état social¹⁷.

Nello stesso articolo veniva poi inserito un aggiornamento piuttosto sorprendente della ripartizione tra disposizioni universali e particolari interne ad una costituzione, che ci aiuta a ricostruire la rapida ridefinizione

¹⁷ Daunou, *Réflexions sur la constitution française*, «Journal Encyclopédique», 1 juillet 1790, pp. 103-104.

dei due ambiti alla luce dei cruciali eventi che si susseguivano in rapida successione nella Francia rivoluzionaria.

Dans la constitution d'un peuple, il n'y a d'autre loi fondamentale ou immuable que la souveraineté de la nation: les preuves et les conséquences nécessaires de ce principe sont éternels comme lui; tout le reste peut et doit changer au gré des circonstances; tout le reste attend sa perfection de l'expérience et du progrès des lumières¹⁸.

Rispetto allo schema delineato nel *Contrat social des Français*, la classe delle leggi universali si restringeva alla sola affermazione della sovranità nazionale, che rappresentava il cardine imm modificabile di qualsiasi ordinamento positivo. Tutto il resto, dai tre diritti sacri (vita, libertà e proprietà personale) ai quattro pilastri sociali (leggi, potere esecutivo, forze armate e contribuzioni pubbliche), sembrava venir dimenticato da un Daunou ormai completamente immerso nel clima rivoluzionario. In realtà, al netto delle apparenze, l'oratoriano non faceva che riassumere nei minimi termini il pensiero esplicitato l'anno precedente. Già allora, la chiave di volta capace di tenere insieme i diversi perni del suo ancora rudimentale schema politico era proprio il concetto di libertà nazionale¹⁹.

Dopo aver differenziato le norme fondamentali generali da quelle dipendenti dalle circostanze, Daunou riconosceva un altro fattore della loro variabilità nel valore apportato dai lumi e dall'esperienza. Questa specificazione rappresentava un ulteriore passo nel senso della messa a terra, della concretizzazione di principi originariamente ideali e teorici: obbligato a sperimentare in prima persona i limiti e i meccanismi dell'applicazione pratica e quotidiana di un preciso progetto politico, Daunou scopriva il ruolo cruciale rivestito dal tempo e dalla conoscenza nell'allestire e quindi perfezionare un determinato ordine pubblico.

Questa lunga e complessa riflessione, continuamente aggiornata col volgere di eventi storici dirimenti, sarebbe stata alla base dell'azione concreta di Daunou. In effetti, è proprio l'impianto teorico appena de-

¹⁸ *Ivi*, pp. 101-102.

¹⁹ Diritto fondamentale e fondante, per essere garantita richiedeva delle autorità pubbliche e, a sua volta, si esplicava proprio in quella sovranità della Nazione – e quindi influenza politica di ogni cittadino – che veniva individuata da Daunou, nel 1790, come la sola istituzione fondamentale, universale e immodificabile.

scritto che innerva il primo progetto costituzionale autonomo proposto dall'autore alla Convenzione il 17 aprile 1793²⁰. Ma, soprattutto, è sulla scorta dello stesso bagaglio concettuale che Daunou avrebbe partecipato e segnato i processi costituenti delle diverse repubbliche sorelle tra 1797 e 1798.

Al di là dei contenuti precisi di questi testi costituzionali, risalta soprattutto l'originalità e la specificità di ognuno di essi. Pur condividendo la struttura generale modellata sulla Carta francese del 1795, nessuno di questi documenti costituzionali può dirsi perfettamente riducibile a quell'archetipo. Non è certamente verosimile ricondurre quella che si configura come una riemersione dell'istanza locale alla sola azione di Daunou. Oltre a non rappresentare l'unico protagonista in questi processi, l'ex oratoriano non poteva dimenticare il suo ruolo di emissario del Direttorio francese, alle cui mire, volente o meno, aveva dovuto adeguarsi. E tuttavia, al netto di queste precisazioni, è innegabile che le diverse negoziazioni tra generale e particolare che interessarono le legislazioni delle neonate repubbliche rivoluzionarie appaiono in straordinaria continuità con quanto teorizzato dal protagonista fin dall'Antico regime.

In conclusione, si può senz'altro affermare che il concetto di confine non servì mai a Daunou, come a molti dei coevi, come semplice legittimazione dell'azione bellica francese. Il mito delle frontiere naturali non sembrò mai destare nell'erudito sentimenti di *grandeur* o anche, più semplicemente, afflatti patriottici. La prospettiva in cui si muoveva il suo pensiero, del resto, travalicava già gli asfittici confini nazionali: così scriveva al direttore La Révellière-Lépeaux, da Roma, il 22 maggio 1798: «C'est maintenant la cause non seulement de la France, mais aussi des républiques batave, helvétique, ligurienne, cisalpine et romaine. Un bouleversement en France serait un bouleversement dans un quart de l'Europe, sans parler des colonies. Il s'agit maintenant du sort de cinquante millions d'hommes»²¹.

²⁰ Cfr. Daunou, *Essai sur la Constitution, à la séance de la Convention Nationale du mercredi 17 avril 1793*, in *Archives Parlementaires... cit.*, première série, t. LXII, pp. 350-370.

²¹ L. -M. de La Révellière-Lépeaux, *Mémoires de Larevellière-Lépeaux, membre du Directoire exécutif de la République Française et de l'Institut National, publiés par son fils sur le manuscrit autographe de l'auteur et suivis des pièces justificatives et de correspondances inédites*, Paris, E. Plon, Nourrit et C. ie, Éditeurs, 1895, t. III, p. 381.

Adottando una prospettiva transnazionale, di matrice perlomeno europea, la sua riflessione sembrava piuttosto focalizzarsi sulle ripercussioni culturali e sociali del confine, da cui sarebbero scaturite ‘singole vesti’²², per parafrasare la celebre massima cuochiana, di volta in volta diverse e calibrate. Le differenze tra i testi costituzionali delle repubbliche sorelle e tra questi e il modello francese del 1795 sembrano così dipendere, almeno in parte, dal pensiero e quindi dall’azione di chi, fin dall’alba della Rivoluzione, aveva fatto del confine un fattore decisivo per l’adeguamento locale di un modello politico concepito e proposto originariamente come universale.

Abstract

The original vocation to universality represents one of the defining features of the French Revolution. Once the immediate palingenetic enthusiasm had waned, however, revolutionaries soon had to grapple with a concrete and specific historical reality, bounded by time and space. Within this process of obligatory rediscovery of limits – both geographic and cultural-ideological – a crucial moment occurred during the brief but intense experience of the sister republics (1795-1799). Exporting the Revolution meant expanding the boundaries of the Grande Nation beyond the natural limits heralded by the leading revolutionary orators, transcending not only geographical barriers but also cultural and linguistic ones. The political biography of P.-C.-F. Daunou, a French scholar and politician, serves as an ideal lens to grasp the delicate relationship between revolutionary universalism and the specificity of the different contexts with which its representatives had to contend. By exerting influence, in various capacities, in drafting the constitutions of the Roman, Helvetic, and Cisalpine republics, Daunou consistently demonstrated an awareness of the need to tailor

²² «Le costituzioni sono simili alle vesti: è necessario che ogni individuo, che ogni età di ciascun individuo abbia la sua propria, la quale, se tu vorrai dare ad altri, starà male. Non vi è veste, per quanto sia mancante di proporzioni nelle sue parti, la quale non possa trovare un uomo difforme cui sieda bene; ma, se vuoi fare una sola veste per tutti gli uomini, ancorché essa sia misurata sulla statua modellaria di Policlete, troverai sempre che il maggior numero è più alto, più basso, più secco, più grasso, e non potrà far uso della tua veste». V. Cuoco, *Frammenti di lettere a Vincenzo Russo (Frammento I)*, in Id., *Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799* [1801], a cura di Fausto Nicolini, Bari, Laterza, 1913, p. 218.

the framework – paraphrasing the famous expression of Vincenzo Cuoco – to fit the particular national and local dimensions. A comparative perspective on these different European contexts can thus contribute to the reconstruction of a new type of constitutionalism, hybridized by the individual contexts it encountered, capable of both challenging and revitalizing the influence of boundaries in the revolutionary universe.

Giacomo Carmagnini
giacomo.carmagnini@unifi.it



MISTO

Carta | A sostegno della
gestione forestale responsabile

FSC® C103486

€ 25,00

ISBN 978-88-498-8326-8



9 788849 883268